



COMUNE DI BOBBIO

Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO DI POLIZIA

URBANA E RURALE E PER

CONVIVENZA CIVILE

IN CITTA'

(Approvato con deliberazione della C.C. n. 11 in data 01.03.2018)

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 01 Oggetto del regolamento.

Art. 02 Definizioni.

TITOLO II CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 03 Collaborazione tra Comune e cittadini.

Art. 04 Comportamenti vietati per garantire un'adeguata convivenza civile.

Art. 05 Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici.

Art. 06 Pericolo di incendi ed esalazioni moleste.

Art. 07 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici.

Art. 08 Trasporto di oggetti pericolosi.

Art. 09 Sicurezza degli edifici pubblici o privati.

Art. 10 Sgombero della neve - doveri dei frontisti.

Art. 11 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri.

Art. 12 Conduzione sicura e custodia di cani e di altri animali.

Art. 13 Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Art. 14 Regole per l'utilizzo degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti.

Art. 15 Colonie feline.

TITOLO III SICUREZZA URBANA

Art. 16 Comportamenti vietati.

Art. 17 Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere.

Art. 18 Limitazioni all'asporto e consumo di bevande.

Art. 19 Attività vietate nell'uso del suolo pubblico.

Art. 20 Attività ludiche nei luoghi pubblici.

Art. 21 Recinzione e manutenzione dei terreni.

Art. 22 Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti.

Art. 23 Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri.

Art. 24 Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde.

Art. 25 Attività consentite in parchi pubblici.

Art. 26 Fiume Trebbia: sicurezza e la tutela ambientale.

Art. 27 Corsi d'acqua: rivi e torrenti.

TITOLO IV TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 28 Pubblica quiete e tranquillità delle persone.

Art. 29 Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo.

Art. 30 Rumori e schiamazzi in sede stradale.

Art. 31 Abitazioni private.

TITOLO V ATTIVITA' LAVORATIVE

Art. 32 Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa.

Art. 33 Negozi e articoli per soli adulti.

Art. 34 Obblighi dei titolari di pubblici esercizi.

Art. 35 Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale.

Art. 36 Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune.

Art. 37 Artisti di strada.

Art. 38 Manifestazioni temporanee.

Art. 39 Raccolta stracci.

Art. 40 Volantinaggio e distribuzione di oggetti

TITOLO VI SANZIONI

Art. 41 Sistema sanzionatorio.

| | |
|---------|--|
| Art. 42 | Sanzioni. |
| Art. 43 | Provvedimenti relativi ai titoli autorizzativi e ai locali sede di attività Autorizzate. |
| Art. 44 | Ripristino o rimozione delle opere abusive. |
| Art. 45 | Entrata in vigore del Regolamento. |

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento indica, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nella città di Piacenza, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune ed i cittadini, al fine di garantire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti. In particolare, il Regolamento detta le disposizioni per evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni e favorire e promuovere la qualità della vita.

2. Il regolamento si suddivide nelle seguenti parti:

TITOLO I – Disposizioni generali.

TITOLO II – Convivenza civile, igiene, bellezza, senso civico e di appartenenza.

TITOLO III – Sicurezza urbana.

TITOLO IV – Tranquillità delle persone.

TITOLO V – Attività lavorative.

TITOLO VI – Sanzioni.

Art. 2 – Definizioni.

1. Nella prima parte del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) **La sicurezza urbana** è un bene pubblico, garantito da una cultura che ritiene inviolabili i diritti ed il benessere delle persone e l'integrità delle cose, in particolare di quelle pubbliche, e da norme che regolano i comportamenti e hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale. Sono inoltre oggetto di tutela, in quest'ambito, i diritti individuali, l'incolumità delle persone, la libertà di accesso e la fruizione degli spazi pubblici.
- b) **La convivenza civile** – definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello – è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.
- c) **La quiete e la tranquillità delle persone sono tutelate**, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.
- d) **Le attività lavorative** si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti. Il presente regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività.

TITOLO II – CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 3 – Collaborazione tra Comune e cittadini.

1. *La convivenza civile* – definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello – è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.

Art. 4 - Comportamenti vietati per garantire un'adeguata convivenza civile.

1. Per garantire la convivenza civile è vietato nelle aree di pregio storico e culturale del centro cittadino, nonché nei parchi, nelle piazze e in tutti i luoghi pubblici aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva:
 - a) mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione;
 - b) intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando abusivamente gli spazi destinati ai cittadini disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine;
 - c) effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o fuochi, esplodere petardi o gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati;

Art. 5 - Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici.

1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattarli o di non diminuirne la funzionalità, di non arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e a qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità.
2. E' vietato:
 - a) salire sui monumenti e scavalcare le recinzioni di protezione degli stessi;
 - b) entrare anche parzialmente nelle fontane, nonché gettare o immergervi oggetti;
 - c) posizionare, appoggiare, o legare biciclette e moto sulle barriere di protezione dei monumenti;
 - d) appoggiare materiale accanto ai cassonetti dei rifiuti;
 - e) gettare a terra carte, mozziconi e qualsiasi altro oggetto;
3. La sosta di biciclette e moto è sempre consentita nelle apposite rastrelliere, nei luoghi specificamente adibiti e in tutte le aree urbane dove il mezzo non arrechi intralcio né al passaggio dei pedoni né, in particolare, delle persone con mobilità ridotta. E' vietata la sosta sui marciapiedi quando la loro larghezza è inferiore a mt. 1,50.

Art. 6 – Pericolo di incendi ed esalazioni moleste.

1. In tutto il centro storico è vietato bruciare foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare accensioni solo nell'esercizio di attività agricole e, in ogni modo, in condizioni di sicurezza tali da non poter causare pericolo di

incendio. E' obbligatoria la presenza sul posto dell'agricoltore fino a quando il fuoco resti acceso, o possa riaccendersi per autocombustione.

2. E' vietato detenere materiali o compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, anche all'interno di edifici o aree private.
3. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori che affliggono il sistema percettivo-sensoriale, quando sono superiori, considerando anche il luogo di immissione, alla normale tollerabilità e lesivi per la salute di chi li subisce.

Art. 7 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici.

1. La vernice fresca, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti sulla pubblica via, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.
2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti ed edifici storici e loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non causare pericolo per la collettività.
3. E' proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Art. 8 - Trasporto di oggetti pericolosi.

1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è vietato trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe e ogni altro oggetto che potrebbe causare, in determinate situazioni, pericolo per la collettività.

Art. 9 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati.

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato – con le relative pertinenze – in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti.
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.
3. L'installazione di macchinari a motore per uso lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
4. A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione e di inadeguate misure di separazione dall'abitazione, il Comune potrà procedere sia al sequestro di tali attrezzature e macchinari sia, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicarne la sicurezza o l'igiene.
5. Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le

zone di accesso. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale da parte della Polizia Locale e dell'eventuale diffida. In caso di inadempienza, il Comune potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile, delle spese sostenute.

Art. 10 – Sgombero della neve - doveri dei frontisti.

1. Fermi restando i contratti e le convenzioni appositamente stipulati dal Comune in ordine allo sgombero della neve, per garantire la sicurezza della collettività è essenziale la collaborazione dei cittadini. I detentori di edifici la cui facciata è rivolta verso la strada (frontisti) sono chiamati, in particolare, a osservare i seguenti doveri:
 - a) Provvedere alla tempestiva rimozione di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti su suolo pubblico, per prevenire ed evitare danni a persone e cose. Allo stesso modo, anche per i proprietari di piante sporgenti su aree di pubblico passaggio è d'obbligo asportare la neve depositata sui rami;
 - b) Rimuovere la neve dai passi carrabili è compito dei loro fruitori;
2. Nel caso di nevicate di livello superiore ai 40 cm, gli automobilisti sono chiamati a rimuovere i veicoli posteggiati sul ciglio della strada, spostandoli in parcheggi, garage o box, nonché nei cortili delle case e negli androni, per consentire il libero passaggio, sulle carreggiate, dei mezzi meccanici atti al servizio di sgombero della neve. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili al di fuori della carreggiata, i proprietari devono essere a disposizione o adoperarsi per rimuoverle al momento delle operazioni di pulizia della strada. Il Comune provvederà, attraverso mezzi idonei, a comunicare ai cittadini il calendario, i tempi ed i modi dello sgombero meccanico della neve.

Art. 11 - Cautele per oggetti sospesi.

1. E' obbligatorio fissare adeguatamente, con tutte le dovute cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, per garantire la sicurezza di tutte le persone.

Art. 12 – Conduzione sicura e custodia di cani e di altri animali.

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è chiamato a rispondere, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal cane stesso. Tutti i cittadini che detengono animali, di qualsiasi razza o specie, hanno l'obbligo di adottare ogni cautela affinché essi non procurino disturbo, spavento o danno a persone e cose e siano sottoposti in ogni momento a debita custodia.
2. Fatte salve le norme vigenti in materia di animali, nei luoghi pubblici o liberamente accessibili, fatta eccezione per le aree di sgambamento appositamente individuate, i proprietari di cani devono obbligatoriamente condurre gli animali al guinzaglio. In ogni caso, i cani devono essere tenuti in modo da non poter aggredire o recare danno a persone o cose, né oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.
3. I cittadini, che possiedono cani con aggressività non controllata, sono obbligati all'uso di museruola e guinzaglio, nonché a stipulare un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi dal proprio animale.
4. Il possesso e la conduzione di cani rientranti nelle categorie con aggressività non controllata sono proibiti per i minorenni, alle persone affidate ad amministratori di sostegno e ai cittadini sottoposti, a causa di infermità, a status di interdizione o inabilità.

5. Sono vietati sia l'addestramento dei cani per accrescerne la potenziale aggressività, sia la somministrazione, agli stessi animali, di sostanze dopanti.
6. E' vietato organizzare combattimenti tra animali.
7. E' obbligatorio l'uso di guinzaglio e museruola sui mezzi di trasporto pubblico. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.
8. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento dei cani, nell'esercizio delle loro funzioni.
9. Nei luoghi pubblici, comprese le aree di sgambamento, è vietato condurre cani o altri animali senza portare con sé ed utilizzare gli strumenti opportuni per prelevare o contenere gli escrementi, che devono essere rimossi immediatamente per garantire l'igiene e la piena fruibilità degli spazi destinati alla collettività. La sola deroga a tale obbligo è prevista per i cittadini non vedenti, accompagnati da cani guida.
10. E' vietato tenere animali in condizioni tali da causare sporcizia, disturbo alla quiete, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene nei luoghi pubblici e all'interno di abitazioni e giardini privati.
11. Per qualsiasi segnalazione in merito a casi di abbandono o maltrattamento degli animali, i cittadini possono rivolgersi alla Polizia Locale.

Art. 13 Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli uffici pubblici. Sono escluse le aree verdi pubbliche e quelle attrezzate e destinate al gioco-bimbi.
2. Negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali aperti al pubblico, l'accesso di coloro che conducono gli animali è libero, fatto salvo l'utilizzo del guinzaglio e della museruola in relazione alle caratteristiche dell'animale. Il titolare di un esercizio può presentare all'ufficio comunale competente motivata istanza di autorizzazione per limitare l'accesso degli animali, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico sanitaria; in caso di accoglimento dell'istanza l'esercente deve apporre specifico avviso. L'ingresso ai cani è impedito nei negozi di alimentari ed all'interno dei locali in cui si preparano cibi.
3. E' vietato agli esercizi commerciali esporre in vetrina animali.
4. E' vietato l'accesso di animali negli ospedali, negli asili e nelle scuole, mentre è consentito nelle case di riposo, in caso di ricovero del proprietario o detentore, salvo espresso divieto dell'istituto.
5. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale, fatto salvo l'obbligo di cui al punto 7 del precedente articolo 12. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino, non creino disturbo o danno agli altri passeggeri o alla vettura.

Art. 14 - Regole per l'utilizzo degli animali.

1. E' vietato l'attendamento, nel territorio comunale, compresi i terreni privati, dei circhi con animali la cui detenzione sia stata giudicata palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante, in seguito a valutazione della competente autorità sanitaria.
2. Sono sempre vietati l'utilizzo e l'esposizione di rettili, per la tutela degli stessi animali e per evitare l'eventuale diffusione di malattie infettive e diffuse.

Art. 15 – Colonie feline.

1. I cittadini che intendono occuparsi delle colonie feline sul territorio comunale sono tenuti a:
 - a. richiedere l'accreditamento all'ufficio competente del Comune che provvederà a rilasciare apposito tesserino di riconoscimento per l'autorizzazione all'accesso, all'alimentazione e alla cura dei gatti. L'accesso dei referenti a zone di proprietà privata, è subordinato al consenso del proprietario;
 - b. consegnare all'ufficio competente del Comune di Bobbio, il censimento della colonia di propria competenza, provvedendo a trasmettere il numero dei gatti che la compongono ed i relativi dati identificativi; il censimento deve costantemente essere aggiornato del numero di gatti presenti in colonia e delle loro condizioni di salute.

TITOLO III – SICUREZZA URBANA

1. Il Comune, valorizzando la collaborazione con i cittadini, può sottoscrivere convenzioni con associazioni che intendano cooperare con la Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato, per segnalare situazioni di disagio sociale, o eventi che possano disturbare la convivenza e la sicurezza urbana.

Art. 16 – Comportamenti vietati.

1. Il Comune promuove la sicurezza urbana attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni della sicurezza percepita, tutelare l'ambiente urbano e rurale, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, la bellezza della città per garantire, ad ogni cittadino, eguali condizioni di vita.
2. Ferme restando le norme vigenti, nonché le funzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici ovvero nelle piazze, nei parchi, nelle aree monumentali e in tutto il centro storico, turbare con il proprio comportamento l'ordinata convivenza civile, nonché provocare situazioni di disagio ed insicurezza sociale.
3. E' vietato a tutti i cittadini pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico privato. In particolare, è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto, anche di piccolo volume.

Art. 17 - Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere.

1. Nelle piazze, nelle aree di pregio storico e culturale del centro cittadino, nonché nei parchi, nelle piazze e in tutti i luoghi pubblici aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva sono vietati i comportamenti seguenti:
 - a) soddisfare le proprie esigenze fisiologiche, sputare, esporre al pubblico organi sessuali;
 - b) campeggiare o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici, privati, o in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale uso;
 - c) sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese e dei luoghi di culto e destinati alla memoria dei defunti. E' inoltre vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente sul suolo pubblico, nonché occupare indebitamente con apparecchiature private spazi e luoghi pubblici, ad eccezione delle manifestazioni pubbliche autorizzate;
 - d) intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, sdraiarsi a terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo nei pressi di abitazioni private o strutture ospedaliere;
 - e) in tutto il territorio comunale in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico, anche porta a porta, sono vietati accattonaggio e richiesta di elemosine offerta di servizi quali la pulizia di vetri, fari o altre parti di veicoli;
 - f) utilizzare animali per l'accattonaggio: se rinvenuti in simili circostanze, gli animali saranno sequestrati dagli organi di Polizia;
 - g) lavare veicoli e animali sul suolo pubblico all'interno dei centri abitati;
 - h) abbandonare sul territorio urbano alimenti destinati agli animali – fatta eccezione per le aree agricole o i luoghi autorizzati dall'Amministrazione comunale – così come somministrare in ambito urbano qualunque tipo di alimento ai piccioni (specie columbia livia domestica) selvatici;

- i) imbrattare, spostare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani;
 - j) ammassare oggetti di qualsiasi natura nei pressi di edifici pubblici o privati, nonché depositare rifiuti di qualsiasi genere su balconi o terrazzi affacciati sulla pubblica via.
2. Al fine di scoraggiare il meretricio e il tenersi di atti sessuali in area pubblica che ledano il comune senso del pudore su tutto il territorio comunale è vietato:
- a) concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che, per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio, manifestino l'intenzione di offrire prestazioni sessuali;
 - b) ai conducenti di veicoli di effettuare fermate, anche di breve durata, di accostarsi, di eseguire altre manovre, al fine di richiedere informazioni, contrattare, concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che, per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l'intenzione di offrire prestazioni sessuali;
 - c) fuori dai casi previsti dagli artt. 527 e 726 c.p., intrattenersi sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico del territorio comunale, con persone dedite alla prostituzione;
 - d) fuori dai casi previsti dagli artt. 527 e 726 c.p., intrattenersi sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico del territorio comunale al fine di consumare atti sessuali che ledano il comune senso del pudore turbando la convivenza civile;
3. Al fine di tutelare la Sicurezza Urbana e il quieto vivere della popolazione, nonché salvaguardare l'incolumità degli astanti alle manifestazioni di interesse pubblico:
- a) e' fatto divieto assoluto alle persone che risultino recidive alle fattispecie di cui agli articoli 4, 16, 17 del presente regolamento di partecipare ad eventi e manifestazioni pubbliche patrocinate od organizzate dal Comune di Bobbio o da associazioni autorizzate dall'Ente;
 - b) il divieto di cui sopra viene applicato anche a tutti coloro che siano stati segnalati all'autorità giudiziaria per le fattispecie di cui agli artt. 588 (rissa) – 635 (danneggiamento) - 688 (ubriachezza manifesta) del Codice Penale, scaturiti da episodi avvenuti nell'ambito di manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere tenutesi all'interno del Comune di Bobbio;
 - c) viene inoltre imposto il divieto assoluto di partecipare alle manifestazioni in oggetto a tutti coloro che siano stati colpiti da Ordine di Allontanamento (ODA) o DASPO URBANO ai sensi del D.L. 14/2017 (Decreto Minniti) e successive modificazioni;
 - d) il provvedimento di divieto, a firma del Sindaco, verrà notificato ai destinatari nelle modalità previste dalla legge dalla Polizia Locale entro il termine massimo delle 24 ore precedenti alla manifestazione;
 - e) Sono fatti salvi tutti i provvedimenti disposti dal Questore ai sensi del D.L. 14/2017 e successive modificazioni;

Art. 18 – Limitazioni all'asporto e consumo di bevande.

1. Sono previste disposizioni volte a tutelare l'incolumità e il diritto alla quiete delle persone. In particolare:
- a. Dalle 24.00 alle 07.00 in tutto il centro storico e in tutte le piazze, è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, da parte degli esercenti che svolgono la propria attività commerciale in sede fissa o su aree pubbliche, in laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati,

discoteche e attività similari operanti nelle zone in questione. Fa eccezione il servizio effettuato presso il domicilio privato del cliente;

- b. In tutto il centro storico e in tutte le piazze in occasione di tutte le manifestazioni autorizzate, è vietato il consumo e la vendita di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro comunque acquisiti e nei dehors annessi ai pubblici esercizi;
- c. E' vietata la vendita e la somministrazione di alimenti o bevande in contenitori di vetro agli organizzatori delle manifestazioni, feste o sagre autorizzate dal Comune in occasione delle stesse;
- d. E' sempre vietata la somministrazione di alcolici da parte dei pubblici esercenti a persone che presentano sintomi manifesti di ubriachezza o stati di ebbrezza alcolica;
- e. Sono, in ogni modo e a qualsiasi ora, vietati la vendita ed il consumo di alcolici per i minori di sedici anni;
- f. E' vietata l'organizzazione di gare di consumo di alcolici negli esercizi pubblici e nei circoli privati;

Art. 19 – Attività vietate nell'uso del suolo pubblico.

1. Ogni occupazione del suolo e di aree pubbliche o di fruizione collettiva deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni sancite dall'apposito Regolamento comunale e dal Codice della Strada.
2. E' proibita, sul suolo pubblico nonché negli spazi destinati alla collettività, ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, nonché recare disagio o pericolo alle persone.

Art. 20 – Attività ludiche nei luoghi pubblici.

1. L'Amministrazione comunale promuove e favorisce le attività ludiche su suolo pubblico o nelle aree destinate alla collettività, purchè il gioco non arrechi danno o costituisca pericolo a cose e persone. E' favorito il gioco di bambini e ragazzi nei cortili e nei giardini condominiali. Per tutelare la sicurezza dei partecipanti e di tutte le persone presenti, nonché dei beni pubblici e privati, specifici divieti possono essere introdotti con apposito provvedimento.
2. I gruppi di cittadini che vogliano organizzare attività ludiche, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione e devono attenersi alle prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico.

Art. 21 - Recinzione e manutenzione dei terreni.

1. I terreni privati devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei cittadini che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e al mantenimento di condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. I cittadini sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti.
2. I proprietari di terreni all'interno del centro abitato, così come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di assicurarne la completa e solida recinzione, in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico abusivo di rifiuti.
3. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle proprie recinzioni, causando danni o intralcio alla circolazione.

Art. 22 - Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti.

1. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione. In caso di inosservanza del presente obbligo, è previsto che decadano le relative autorizzazioni a norma del Regolamento edilizio vigente.
2. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere esplicitamente autorizzato dal Comune.
3. L'Amministrazione comunale ha facoltà di apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale, nonché altri oggetti di pubblica utilità, negli spazi ritenuti più convenienti o adatti all'efficacia ed alle finalità delle installazioni.

Art. 23 - Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri.

1. Per tutelare l'integrità e la bellezza dei fabbricati, è vietato, nelle parti rivolte sulla pubblica via, collocare sulle finestre, sulle terrazze o comunque in spazi visibili, oggetti tali da compromettere il valore e la bellezza dell'immobile.
2. E' vietato danneggiare, deturpare o imbrattare con graffiti, scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, le chiese e gli altri luoghi di culto, le panchine, gli alberi e le aree verdi, le targhe pubbliche e la segnaletica stradale, le carreggiate, i marciapiedi, i muri e l'arredo urbano in genere. In caso di urgenza, per tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone e dei luoghi per ragioni di opportunità, l'Amministrazione comunale provvede alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti. Resta in ogni caso a carico dei proprietari interessati provvedere, a propria cura e spese, al ripristino di intonaco, tinteggiature e alla pulizia delle superfici in questione.
3. Le disposizioni indicate al comma precedente rivestono carattere generale per tutto il perimetro urbano.

Art. 24 – Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde.

1. Per garantire la tutela di parchi, giardini e aree verdi pubbliche, sono vietati i seguenti comportamenti, che possono compromettere l'habitat naturale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività:
 - a. arrecare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento;
 - b. entrare nelle aiuole e nei recinti, laddove sia segnalato;
 - c. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o migrante;
 - d. salire o comunque usare le attrezzature e i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto, o da parte di persone di età differente a quella alla quale le attrezzature ed i giochi stessi sono destinati-

Art. 25 - Disposizioni sul verde.

1. In conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, i proprietari di terreni privati, giardini, fondi e aree condominiali in prossimità di strade di pubblico passaggio sono tenuti a provvedere alla costante potatura di fronde, siepi, alberi e rami sporgenti, al fine di evitare ogni rischio di compromissione della sicurezza per i pedoni e i veicoli in transito.
2. I proprietari devono rimuovere tempestivamente le ramaglie ed il fogliame caduto sui marciapiedi.

3. I proprietari di aree verdi, confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. Tale disposizione vale anche per il verde condominiale.
4. Le disposizioni di cui ai punti sopra indicati si applicano anche ai proprietari di terreni pubblici.

Art. 26 - Fiume Trebbia: sicurezza e la tutela ambientale.

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e ferme restando le maggiori sanzioni penali, nell'alveo di corsi d'acqua non sono consentiti comportamenti che non rispettino l'ambiente o possano mettere a rischio l'incolumità personale. In particolare, sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a. gettare rifiuti di qualsiasi tipo e accatastare oggetti di qualsiasi genere nell'alveo o nel corso del Fiume Trebbia o nei torrenti all'interno del territorio del Comune;
 - b. il bivacco in qualsiasi forma, il pernottamento, l'installazione di tende o di strumenti o attrezzature da campeggio all'interno dell'alveo del Fiume Trebbia e nelle immediate vicinanze;
2. E' vietata la balneazione e l'accesso all'interno del Fiume Trebbia agli animali da compagnia, in particolare ai cani di qualsiasi taglia, lungo tutto il tratto di competenza territoriale del Comune di Bobbio dalle ore 08,00 alle ore 20,00 tutti i giorni della settimana dal mese di Maggio al mese di Settembre. Sono fatte salve tutte le disposizioni sul governo degli animali da compagnia sulle aree pubbliche di cui all'art.13 del presente Regolamento.
3. I tratti di Fiume Trebbia ove sarà permessa la balneazione degli animali saranno individuati da apposita ordinanza sindacale.
4. I proprietari dei corsi d'acqua privati sono obbligati alla manutenzione degli stessi al fine di evitare esondazioni ed allagamenti.

Art. 27 – Corsi d'acqua, rivi e torrenti.

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e ferme restando le maggiori sanzioni penali, nell'alveo di corsi d'acqua non sono consentiti comportamenti che non rispettino l'ambiente o possano mettere a rischio l'incolumità personale. In particolare, sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a. la balneazione, laddove segnalata da apposito cartello;
 - b. compiere lavori di qualsiasi genere nell'alveo dei torrenti, salvo quelli espressamente autorizzati;
 - c. lavare veicoli, oggetti o animali;
 - d. avviare e gestire stabilimenti balneari senza la necessaria autorizzazione;
 - e. sversare, abbandonare o accatastare rifiuti, materiali da demolizione o qualsiasi altro tipo di materiale di risulta in prossimità o all'interno dell'alveo dei corsi d'acqua, torrenti o rivi, anche se questi si trovano su area privata;

TITOLO IV - TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Il Comune tutela la quiete e la tranquillità delle persone, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.

Art. 28 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone.

1. Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.
2. E' sottoposta a maggiori tutele la fascia oraria tra le 24.00 e le 07.00 (prorogata dalle ore 01.00 alle ore 09.00 nei giorni prefestivi). I cittadini hanno l'obbligo di conformarsi a tale principio e gli uffici pubblici sono chiamati a tenerne conto nell'autorizzare eventi o spettacoli.

Art. 29 – Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo.

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale da gioco debitamente autorizzate, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali e gli spazi annessi siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori, che disturbano all'esterno, tra le ore 24.00 e le ore 07.00 (prorogata dalle ore 01.00 alle ore 09.00 nei giorni prefestivi e festivi).
2. Nel rispetto dell'articolo 28 del presente regolamento, nei suddetti luoghi di ritrovo, la propagazione di suoni da strumenti musicali elettronici, radio, televisione o altri mezzi di diffusione non deve arrecare disturbo.
3. Qualora si rilevino violazioni al rispetto della quiete pubblica, l'Amministrazione comunale può ridurre - secondo quanto stabilito dagli specifici Regolamenti di settore - l'orario di apertura dei singoli locali, o sospenderne l'attività.

Art. 30 – Rumori e schiamazzi in sede stradale.

1. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o attività di intrattenimento, in aree pubbliche o destinate alla collettività, devono riportare le condizioni prescritte dalla Commissione di vigilanza Pubblico Spettacolo, laddove previste, nonché gli orari di chiusura da rispettare per garantire la tutela della quiete e della tranquillità delle persone.
2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 29 del presente Regolamento, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora.
3. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

Art. 31 - Abitazioni private e regolamenti condominiali.

1. Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l'esterno, fatta eccezione per le situazioni descritte nei paragrafi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori anomali o vibrazioni sensibili non possono essere messe in funzione prima delle ore 08.00 e dopo le ore 24.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume, in modo da non molestare o disturbare i vicini. E', in ogni modo, consentito, nelle ore notturne, l'utilizzo di elettrodomestici silenziosi o che non disturbino i vicini.
3. L'esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita qualora siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per evitare il disturbo, nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 08.00 e le ore 12,30 e tra le ore 14.00 e le ore 18.00 nei giorni feriali; tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e tra le ore 16.00 e le ore 20.00 dei giorni festivi.
4. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.
5. Le disposizioni del presente articolo sono immediatamente vincolanti per le abitazioni private prive di regolamento condominiale, mentre nel caso di condomini dovranno essere recepite nel regolamento condominiale ed eventualmente integrate o adattate alle situazioni specifiche. Negli stessi regolamenti condominiali dovranno essere disciplinate le modalità per consentire di giocare ai bambini e ai ragazzi nei cortili o spazi condominiali.

TITOLO V - ATTIVITÀ LAVORATIVE

Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti (di tutti i settori, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti). Il presente regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività.

Art. 32 - Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa.

1. Al fine di tutelare e promuovere la bellezza e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento puliti, ben mantenuti e adeguatamente tinteggiati.
2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i rispettivi locali, liberandola da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati dalla clientela durante l'orario di apertura.

Art. 33 - Negozi e articoli per soli adulti.

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni, così come la distribuzione in maniera specialistica o prevalente di materiale a contenuto erotico o pornografico, è ammessa unicamente all'interno di esercizi commerciali, che garantiscano la necessaria riservatezza e non consentano di vedere i prodotti in questione.
2. I suddetti esercizi commerciali, così come gli altri negozi e le rivendite di giornali, riviste o materiale a contenuto erotico o pornografico, sono tenuti a non esporre tali prodotti in aree pubbliche o visibili da luoghi pubblici.
3. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 non possono insediarsi nel centro storico e nei pressi di scuole e servizi educativi.

Art. 34 – Obblighi dei titolari di pubblici esercizi.

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, si ricorda che in nessun caso può essere rifiutata, da parte dell' esercente, la vendita delle merci che siano state esposte, a tal fine, al prezzo indicato. Qualora si intenda unicamente esporre prodotti e oggetti, è d'obbligo per il commerciante segnalare che gli stessi non sono in vendita.
2. I titolari di pubblici esercizi devono consentire a tutti, non solo ai clienti, l'uso dei bagni.

Art. 35 – Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale.

1. Previa autorizzazione, è permesso esporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti, nelle immediate adiacenze dell'edicola. Nel rispetto del decoro e della sicurezza, gli stessi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta, in modo da non causare rischi per le persone o intralciarne il passaggio.
2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l'esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno.
3. E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico, imbrattare i passanti, emanare odori nauseanti o molesti.

Art. 36 - Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune.

1. Fatta eccezione per gli usi previsti dalla relativa disciplina, è vietato utilizzare lo stemma del Comune di Bobbio, nonché la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

Art. 37 - Artisti di strada.

1. Non è consentito esercitare l'attività di artista di strada all'interno del Centro Storico, nelle zone limitrofe agli ospedali ed alle scuole, durante l'orario delle lezioni, quando la stessa rechi danno o pregiudizio alla normale attività di tali servizi.
2. L'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, non rientra nella normativa che disciplina l'occupazione del suolo pubblico purché non superi, nel complesso, i mq. 4 e sia costituita da materiale leggero, facilmente spostabile, attinente all'esibizione. L'occupazione temporanea del suolo pubblico è da ritenersi, pertanto, a titolo gratuito purché non si superino i 30 minuti di permanenza.
3. Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine, né ostacolare gli accessi agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, o intralciare la circolazione veicolare o pedonale. Spetta comunque agli artisti stessi l'obbligo di mantenere adeguatamente pulita e libera da rifiuti, liquidi o altri oggetti insudicianti, l'area interessata dall'attività in questione.
4. L'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, dovrà essere una libera elargizione.
5. L'artista deve presentare richiesta di nulla osta in carta libera all'ufficio competente, indicando il luogo, la durata e gli orari dell'occupazione, le relative dimensioni, il tipo di attività. L'ufficio rilascia nulla osta e un tesserino di riconoscimento che consente l'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sei mesi, da utilizzare, nel rispetto di quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2, a rotazione nelle varie aree della città.
6. Per la promozione delle attività commerciali è consentito l'accordo con un artista di strada, che a tal fine può esibirsi nei pressi del negozio, senza arrecare pregiudizi di alcun tipo ai cittadini o alle attività limitrofe.
7. Non sono consentite attività che comportino l'utilizzo di animali, l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal vigente Codice Penale oppure altre che approfittino della buona fede ed ingenuità della gente.

Art. 38 - Manifestazioni temporanee.

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, così come ogni altra simile costruzione che sia stata temporaneamente autorizzata, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, anche in base alle prescrizioni che potranno essere stabilite, in casi specifici, dal Comune. In particolare, le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un adeguato numero di contenitori per i rifiuti.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di tre metri intorno allo spazio occupato.
3. I cittadini che svolgono attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento sono tenuti a evitare di richiamare gli spettatori in maniera rumorosa e molesta, rispettando gli orari consentiti dall'autorizzazione ricevuta e non protrahendo l'esibizione, in ogni caso, oltre le ore 24.00.
4. In occasione di particolari eventi, o in determinati luoghi e situazioni, l'Amministrazione comunale può impartire disposizioni o specificazioni diverse, emettendo apposite ordinanze.

Art. 39 - Raccolta stracci.

1. Chiunque svolga l'attività di recupero di stracci o altri oggetti usati, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico.

Art. 40 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti.

1. Il volantinaggio può essere effettuato solo rivolgendosi a persone fisiche, purché non si pregiudichi la pulizia del suolo e non si intralci la circolazione di veicoli o pedoni. E' espressamente vietata la distribuzione e l'apposizione di materiale cartaceo su veicoli in sosta, nonché sulle soglie e i gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.
2. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno degli spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto cartelli visibili di non gradimento o abbiano installato appositi raccoglitori.
3. Previa specifica autorizzazione è consentita la distribuzione di pubblicazioni gratuite, in appositi contenitori che debbono essere mantenuti in perfetto ordine.
4. E' vietata la distribuzione di giornali locali, fogli o altri documenti che pubblicizzano, anche implicitamente, forme di prostituzione.

TITOLO VI - SANZIONI

Art. 41 – Sistema sanzionatorio.

1. Nei casi di conflitto o laddove lo si ritenga appropriato e possibile, la Polizia Locale è tenuta ad attuare tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni previste negli articoli seguenti.
2. Ai fini dell'accertamento e dell'erogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
3. La competenza nell'accertare le suddette violazioni spetta, in via prioritaria, alla Polizia Locale. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme previste dalla legge.
4. Il Sindaco, secondo le modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, o a dipendenti di società e aziende partecipate dal Comune, le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.
5. I proventi derivanti dalle sanzioni sono destinate al Comune.

Art. 42 – Sanzioni.

1. Le violazioni di cui agli articoli 5, 6, 12 sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00 - p.m.r. euro 100,00.
2. Le violazioni agli articoli 4, 16, 17 comma 1, 26 comma 2 sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00 – p.m.r. euro 150,00.
3. Le violazioni di cui all'art. 26 comma 1 sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 750,00 – p.m.r. euro 250,00.
4. Le violazioni di cui all' articolo 17, comma 2 e 3 lettere a)-b) sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 - p.m.r. euro 500,00.
5. Tutte le altre violazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 – pagamento in via breve euro 50,00.
6. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzativo, esso deve sempre essere presentato agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi a tale obbligo è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 25,00 ed euro 500,00 – pagamento in via breve euro 50,00.
7. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi di legge, è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolge qualsiasi attività lavorativa.
8. E' facoltà del Comune, con provvedimento della Giunta, stabilire una sanzione unica per determinate violazioni e modificare gli importi previsti dal presente articolo.
9. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento sono aggiornate ogni due anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo, accertata dall'Istat.

Art. 43 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzativi e ai locali sede di attività autorizzate.

1. L'Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito e motivato provvedimento qualsiasi titolo autorizzativo di competenza del Comune, eventualmente chiudendo i locali, senza che il titolare abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

2. Qualora sia espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Locale applicherà gli appositi sigilli ai locali in cui venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzativo sia stato sospeso o revocato.

Art. 44 – Ripristino o rimozione delle opere abusive.

1. Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore impone tale obbligo al trasgressore, esplicitando se il ripristino o la rimozione siano da realizzare immediatamente.
2. Qualora il trasgressore non provveda immediatamente al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione richiesta, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 42 c.3. In caso di mancata ottemperanza, il Comune potrà provvedere comunque a tali operazioni, a spese dell'interessato.
3. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore impone l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto al Comando di Polizia Locale, che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
4. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 42 c.5. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 45 – Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il _____.
2. Sono altresì abrogate le norme regolamentari e le ordinanze contenute in altri testi incompatibili con il presente Regolamento.